



# Tribunale di Paola

*Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,  
al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti,  
ai Notai,  
alla EDISERVICE s.r.l. – società convenzionata con il Tribunale

e p.c.  
al Presidente del Tribunale

**OGGETTO: istruzioni per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (G.E. F. Putaturo)**

Il G.E. dott. Filippo Putaturo,  
viste le plurime richieste provenienti dai professionisti delegati alla vendita,  
relative alla procedura applicabile alle vendite immobiliari delegate anteriormente  
all'entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n.  
132/2015 in punto di pubblicità nel Portale delle Vendite Pubbliche (art. 490 c.p.c.);

**EMANA**

le seguenti istruzioni.

Premesso:

che l'art. 490 c.p.c., per come modificato dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n.  
132/2015, prevede: *“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data  
pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico,  
deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica  
denominata ‘portale delle vendite pubbliche’”;*

che tale disposizione, ai sensi dell'art. 23, co. 2 del D.L. n. 83/2015 è divenuta  
obbligatoria a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione delle  
specifiche tecniche avvenuto il 20.1.2018 e, dunque, dal 19 febbraio;

che, prendendo atto del difetto di una specifica norma che regoli i profili intertemporali, deve ritenersi l'obbligatorietà di tale pubblicità anche per gli avvisi da pubblicare dal 19 febbraio in relazione a deleghe già emesse, in applicazione del principio del *tempus regit actum*;

ad integrazione delle ordinanze di delega già emesse, per gli avvisi di vendita da pubblicare dal 19 febbraio 2018,

#### **DISPONE**

che la pubblicità di cui all'art. 490, co. 1 c.p.c. sia eseguita mediante pubblicazione degli avvisi sul Portale delle Vendite Pubbliche;

che, laddove il fondo spese disposto in favore dei professionisti delegati con le ordinanze di delega già emesse non risulti sufficiente a coprire i costi dell'introdotta pubblicità, il pagamento delle spese pubblicitarie sia assunto ed eseguito direttamente dai creditori procedenti.


Manda alla Cancelleria per l'affissione del presente avviso in Cancelleria, per il suo inserimento nel sito del Tribunale e per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti (che ne daranno diffusione ai propri iscritti) ed ai Notai.

Per conoscenza, la predetta circolare viene inviata al Presidente del Tribunale.

Paola, 2.3.2018

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari

dott. Filippo Pataturo



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA**

Depositato in Cancelleria

Paola, il 06-3-18

**IL CANCELLIERE**

Funzionario Giudiziaro

**TALLARIDA Silvana**

